

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 184

Ordinanza n. 184/T.V.

Chieti, li 19.05.2023

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 34206 del 17.05.2023, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Piazza Garibaldi, in prossimità del civico n. 13, per il giorno 29 maggio prossimo, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Mercedes Benz tg. PDB09801, delle dimensioni di m. 9,93 x 2,50 e della massa a pieno carico di q.li 115, che dovrà posizionarsi sul lato destro rispetto al senso di marcia veicolare, nel tratto viario compreso tra i due accessi su Via F. Salomone;

Considerato, inoltre, che nel suddetto tratto viario la carreggiata ha una larghezza i m. 6,50, per cui rimarrebbe libera una sezione superiore a m. 3,50, che consente il transito veicolare;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta veicolare su entrambi i lati del suddetto tratto di Piazza Garibaldi, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza Garibaldi, su entrambi i lati del tratto compreso tra i due accessi su Via F. Salomone, tra il civico n. 15 ed il civico n. 12, per il giorno 29 maggio 2023, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizza la sosta dell'autocarro Mercedes Benz tg. PDB09801 in Piazza Garibaldi, nell'area antistante il civico n. 13, per il giorno 29 maggio 2023, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa. Esso dovrà essere posizionato in adiacenza ai paletti ivi esistenti, lasciando libera una sezione di carreggiata di almeno m. 3,50 per garantire il normale transito veicolare.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di

anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, durante l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:

- la recinzione del raggio d'azione dell'eventuale montacarichi, di qualunque tipo esso sia, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- l'installazione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito il transito veicolare.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni